

(N. 2057-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1957

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, vennero modificate le imposte di fabbricazione dello zucchero e venne altresì stabilito (articolo 5) un diritto erariale di lire 2.270 per ogni quintale di melasso sottoposto a dezuccherazione.

Origine del provvedimento fu la considerazione che tanto lo zucchero che il melasso si commerciano in Italia a prezzo fisso, così pure la barbabietola da zucchero che è pagata ad un prezzo ufficialmente determinato.

In base al provvedimento n. 547 del 22 marzo 1956 del C.I.P. la barbabietola da zucchero venne nel 1956 pagata a lire 54,19 per quintale grado zuccherino. In base invece al provvedimento dello stesso Comitato del 31 dicembre 1950 il prezzo del melasso fu fissato in lire 31,50 per quintale grado di saccarosio contenuto nel melasso.

Con ragionamento lineare il Governo ha ritenuto che, essendo fisso il prezzo dello zucchero, l'industriale zuccheriere che produce lo zucchero mediante la lavorazione del melasso abbia per ogni quintale di zucchero un maggior guadagno corrispondente alla differenza fra lire 5.419 e lire 3.150, cioè lire 2.269 (arrotondato a lire 2.270). Tale differenza fu ritenuta un ingiustificato guadagno per le industrie produttrici di zucchero con estrazione dal melasso, rispetto al guadagno minimo garantito alle industrie che provvedono ad estrarre lo zucchero dalla barbabietola.

Di qui il decreto-legge citato che dispose l'incameramento dell'importo di lire 2.270 a carico dello Stato per ogni quintale di saccarosio contenuto nei melassi.

Il provvedimento ebbe effetti disastrosi presso i pochi zuccherifici che provvedono alla estrazione del saccarosio: Legnago e Cavarzere che lo estraggono mediante lavorazione del melasso con sali di bario, Cecina e Fontanellato che lavorano melasso e sughi zuccherini mediante procedimenti a ricambio inico con l'impiego di resine particolari.

Per collegamento la minaccia di crisi di questi stabilimenti, anzi più esattamente dei primi due, ha portato la minaccia di crisi degli impianti per la produzione dei sali da bario di Bolzano e di Bottrighe.

Sostennerò gli interessati al funzionamento di questo gruppo di stabilimenti che non ba-

stasse tener conto della differenza di costo della materia prima, ma che fosse necessario prendere in considerazione anche la differenza dei costi di produzione, molto maggiori per il procedimento di estrazione dello zucchero dal melasso che per quello di estrazione dello zucchero dalle barbabietole. Di qui discussioni a non si dire, alimentate dal legittimo timore degli operai e delle amministrazioni locali che si dovessero chiudere gli stabilimenti di produzione dello zucchero con estrazione dal melasso e dall'altra parte dalla spinta delle altre industrie zuccheriere che ritengono opportuno limitare al massimo la produzione dello zucchero, data la difficoltà di esportarlo al prezzo italiano.

La discussione ebbe una sua eco in ambo i lati del Parlamento e così si provvide, in sede di conversione in legge del primitivo decreto, alla esenzione dal nuovo tributo di un quantitativo di melasso fino a 400.000 quintali.

Ma il provvedimento eccezionale ebbe scadenza al 30 giugno 1957.

Nel frattempo il Governo non si fermò nella attesa, ma nominò una Commissione, presieduta dall'onorevole Roselli, che era stato il relatore del provvedimento di conversione, per lo accertamento della realtà dei costi di lavorazione denunciati. La ricerca fu però assai difficile, sia perchè bisogna tener conto del collegamento tra le aziende che provvedono alla estrazione dello zucchero da melasso, le aziende che estraggono lo zucchero dalle barbabietole producendo melasso, e le aziende che producono sali da bario, sia perchè i procedimenti di estrazione dello zucchero non sono uguali, come si disse, negli stabilimenti veneti (Legnago e Cavarzere) e in quelli di Fontanellato e di Cecina.

Fu così che la Commissione non ha potuto ancora provvedere alla conclusione del proprio lavoro. Anzi dovendosi prendere in esame dei periodi lunghi di tempo, e dovendosi imporre speciali regimi di contabilizzazione per rendere possibile un esame preciso, è da prevedere che sia ancora necessario un biennio.

In questa situazione apparve al Governo opportuno di richiedere al Presidente la emanazione di un decreto-legge che prorogasse la

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esenzione di un certo quantitativo di saccarosio per un biennio, fino al 30 giugno 1959.

Tale del resto era stato il voto della Camera dei deputati, che in data 14 novembre 1956 con lieve maggioranza ha respinto un emendamento Pieraccini tendente alla soppressione definitiva del tributo erariale di cui si tratta, ed ha invece approvato un ordine del giorno proposto dal deputato Cavallari Nerino in questi termini precisi: « La Camera dei deputati impegna il Governo a riesaminare ed eventualmente abolire, entro il 30 giugno 1957, il diritto erariale previsto dall'articolo 5 del decreto, in modo da evitare che detto diritto erariale abbia l'effetto di impedire la produzione dello zucchero attraverso la dezuccherazione del melasso e quindi condannare alla disoccupazione 1.500 lavoratori dislocati in particolari zone depresse come quella di Cavarzere dove, nella attività della dezuccherazione, trovano lavoro 750 lavoratori ».

La Commissione referente si è dichiarata favorevole al provvedimento perchè non si tratta di vera e propria esenzione, ma di sospensione della applicazione, in attesa di più esatti accertamenti, di un diritto erariale speciale che all'origine era stato previsto come correttivo di una differenza di costi di produzione: una volta sorto il dubbio circa la esistenza del risparmio di spesa di cui si tratta, appare conforme a giustizia soprassedere.

In questa situazione però sarebbe stato troppo azzardato continuare ad esonerare un quantitativo fisso di melasso; sembrò quindi più opportuno rimettere al Governo la precisazione del quantitativo da esentare, perchè il Governo possa tenere conto di circostanze varie, di mercato, che possono mutare nel frat-

tempo, della necessità di non danneggiare le maestranze e della opportunità di facilitare la riduzione della coltivazione della barbabietola da zucchero, ed eventualmente anche degli accertamenti che nel frattempo si facciano dalla Commissione che sta procedendo all'esame dei costi.

Onorevoli Senatori,

se fosse possibile ragguagliarvi veramente sul costo preciso della estrazione del saccarosio dal prodotto di cui si tratta, potrebbe il relatore dirvi esattamente fino a che punto il decreto-legge corrisponda alle necessità della occupazione del mercato: ma purtroppo le indagini su costi e ricavi è ancora lontana da dare dei risultati precisi.

Di qui la necessità che si emanasse un provvedimento che, pur approssimativamente, potesse venire incontro alla necessità di non distruggere una industria con una imposizione basata su elementi tecnici non completamente accertati.

La Commissione per l'agricoltura ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge; la Commissione dell'industria invece, pur ritenendo il provvedimento opportuno, ha proposto che la sua durata sia limitata al 30 giugno 1958, ma la Commissione crede che occorreranno due anni perchè sia possibile giungere alla voluta ricerca della verità: nel frattempo, per esigenze di giustizia e per esigenze sociali, la Commissione ritiene opportuno che sia lasciata al Governo la facoltà di cui al decreto-legge. Il disegno di legge di conversione merita di essere approvato dal vostro voto così e come vi è presentato.

TRABUCCHI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.